

Corso di Laurea Magistrale in  
“BIOLOGIA PER LA SOSTENIBILITÀ”

Anno Accademico 2022-2023



# IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Prof.ssa Valeria Di Onofrio

*valeria.dionofrio@uniparthenope.it*



**SIS**

Scuola Interdipartimentale  
delle **Scienze**, dell'**Ingegneria**  
e della **Salute**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (DIST)**

**Materiale didattico - D.M. 752 del 30/06/2021**

# INTRODUZIONE

Studiare l'ambiente *significa comprendere le trasformazioni*, dirette o indirette che esso ha subito in conseguenza dell'azione umana.

*Non esiste alcun sito che non abbia subito qualche alterazione* derivata direttamente o indirettamente da attività antropiche.


Analizzare la qualità di un dato ambiente significa dunque necessariamente *considerare gli impatti* provocati dall'uomo a cui esso è soggetto.

# IMPATTO AMBIENTALE

L'«Impatto Ambientale» (IA) può essere definito come *l'effetto di un intervento antropico* che ha provocato alterazioni di singole componenti dell'ambiente o di un sistema ambientale nel suo complesso.

*È conseguenza di interferenze prodotte da una sorgente iniziale che, attraverso catene di eventi più o meno complesse, generano pressioni su bersagli ambientali significativi potenzialmente in grado di alterarli.*

# IMPATTO AMBIENTALE




# COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI

Un intervento in progetto può *produrre impatti che possono essere giudicati accettabili oppure no.*

## GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

l'intervento in esame può essere giudicato «ambientalmente» compatibile o incompatibile *in funzione dei livelli di criticità ambientale conseguenti ai suoi effetti.*

# COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI



# COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI

*È necessario distinguere il giudizio di compatibilità ambientale esprimibile in sede tecnica dalla procedura complessiva di valutazione di impatto ambientale, nonché dalla decisione finale sulla realizzabilità dell'intervento in progetto.*

Tali momenti possono essere amministrativamente riuniti in un unico procedimento, o tenuti distinti in procedimenti diversi.

# OBIETTIVI DI UNA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E IA

## CHIAVI DI LETTURA

*strettamente specialistiche, sono inadeguate per la trattazione della qualità ambientale.*

L'analisi di qualità ambientale *deve essere interdisciplinare.*

Essa deve *prevedere un modello valutativo comune* ai vari operatori, una lingua che faciliti la comprensione all'interno dei gruppi di lavoro che affrontano problemi ambientali complessi.

# LIMITI DELLA VALUTAZIONE

Una valutazione come quella prospettata deve scontare la resistenza da parte dei vari specialisti, ciascuno dei quali si è formato in modo indipendente sulla base di paradigmi disciplinari. È quindi fondamentale accettare una terminologia interdisciplinare che non coincide con quella della propria disciplina.

Vi è poi un limite intrinseco in quanto la materia da trattare è molto estesa ed aumenta a livelli esponenziale con la maggior differenziazione e specializzazione delle discipline.

# TERMINOLOGIA NELLA VALUTAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE

Nonostante sia al centro di numerose discipline scientifiche, il concetto di ambiente mantiene elevati margini di ambiguità.

Su due punti in particolare occorre chiarezza: sulla natura del *rapporto tra l'ambiente nel suo complesso e le sue componenti*, e sul rapporto tra il *concetto di ambiente ed altri vicini quali «ecosistema», «territorio», «paesaggio», «natura», «habitat»*.

# I TERMINI DI RIFERIMENTO

L'adozione di una terminologia chiara risulta di particolare importanza perché, specialmente in questo settore, l'utilizzo di un linguaggio tecnico comprensibile, ma preciso è una esigenza prioritaria irrinunciabile.

Bisogna creare tra le discipline  
**“un linguaggio comune”**

# I TERMINI DI RIFERIMENTO

L'organizzazione di uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) richiede una razionale gestione del flusso delle informazioni. Queste devono essere:

- ✓ quantitativamente importanti
- ✓ qualitativamente eterogenee

# I TERMINI DI RIFERIMENTO

Il primo termine che deve essere condiviso è :

*Impatto Ambientale.*

... “tutte le conseguenze sull’ambiente generate da azioni umane”...

Impatti positivi

Impatti negativi

La realizzazione di un inceneritore razionalizza la distruzione dei rifiuti ma diffonde sostanze inquinanti in atmosfera

# I TERMINI DI RIFERIMENTO

Le interferenze sul sistema possono essere:  
**dirette o indirette**

nel primo caso abbiamo degli impatti primari

nel secondo, impatti che si inducono nello spazio e nel tempo in un secondo momento, impatti secondari

es. La sottrazione di suolo per la costruzione dell'inceneritore e gli effetti del traffico indotto dovuto per il trasporto rifiuti

# I TERMINI DI RIFERIMENTO

Altra distinzione importante è quella relativa agli:

- ❖ impatti a lungo termine da quelli a breve
- ❖ impatti irreversibili da quelli reversibili
- ❖ impatti sulle singole componenti da quelli cumulativi e sinergici

# STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

*“considerare gli effetti di un progetto sull’ambiente significa proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita...”*  
*(Direttiva 85 / 337 / CEE)*

# ...ANCORA

*“...siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile” (D.P.R. 12 aprile 1996, art. 2)*

# STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Il SIA si struttura attraverso:

- Descrizione del progetto
- Descrizione delle principali alternative
- Descrizione delle principali componenti
- Descrizione dei possibili effetti
- Descrizione delle misure previste di mitigazione

# STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

## *L'identificazione degli Impatti significativi*

- ❖ Gli impatti significativi sono quelli che, originati dal progetto, si ripercuotono nell'area vasta e ristretta
- ❖ I punti significativi di uno studio possono essere elencati in apposite check-list

# STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

I principali requisiti che devono essere individuati perché esista un impatto sono:

- ✓ Esistenza di una sorgente d'impatto
- ✓ Che la sorgente d'impatto sia attiva
- ✓ Che s'innesci un processo di trasferimento che può dar luogo anche ad effetti sinergici
- ✓ L'esistenza di bersagli sensibili

# STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

## *I metodi di stima degli impatti*

- ✓ Individuare le linee di impatto potenzialmente significative
- ✓ Prevederne l'evoluzione
- ✓ Quantificarne gli effetti attesi

Visto che gli impatti variano con il tempo devono essere effettuati in tutte le fasi di realizzazione

# GLI “ATTORI”

Le competenze necessarie per la stesura di un SIA sono poste in differenti sfere di attività:

- Sfera dei fenomeni fisici (chimica, fisica, idrologia...)
- Sfera dei fenomeni della vita (scienze dell'uomo e della natura)
- Sfera dei fenomeni gestionali (economia, geografia, urbanistica)
- Sfera dei fenomeni sociali (sociologia, gestione dei beni culturali e paesaggistici)

# GLI “ATTORI”

- ✓ non tutte le valutazioni necessitano del massimo approfondimento, ma tutte di un gruppo di lavoro
- ✓ spesso se manca la competenza specifica questa deve essere sostituita da un esperto in altre discipline purchè sia in grado di svolgere il ruolo dell'Analista Ambientale

# NATURA DEGLI IMPATTI

Rischio ambientale

Impatto potenziale esprimibili in termini probabilistici

Linea d'impatto ambientale

**Sorgente**-via d'esposizione-**Bersaglio**

Azione di progetto

Attività progettuale che esprime delle sorgenti di un  
impatto

# NATURA DEGLI IMPATTI

Fattore primario d'interferenza ambientale

Modalità attraverso cui si modifica l'ambiente attraverso  
azioni progettuali

Processo di trasferimento-fattore secondario

Perturbazione secondaria dell'ambiente generata da  
processi di trasporto dei fattori d'interferenza (vie  
critiche)

# NATURA DEGLI IMPATTI

## Fattore sinergico

Elementi o condizioni ambientali in grado di abbattere o di esaltare gli effetti ambientali di un'opera

## Bersaglio sensibile

Elemento sensibile ritenuto oggetto delle perturbazioni significative

# NATURA DEGLI IMPATTI

## *Soglia significativa*

Livello di qualità o di criticità che determinano azioni specifiche.

- livello di qualità irrinunciabile
- condizioni medie in assenza perturbazioni
- condizioni medie specifiche
- livello di sicurezza
- livello d'allarme
- livello limite accettazione
- livello crisi effettiva

# STRUMENTI DI VALUTAZIONE

## Standard Ambientale

Valore numerico posto come riferimento per le valutazioni di qualità o di criticità ambientale.

## Standard amministrativo

Valore numerico posto dalla normativa per alcuni parametri

# STRUMENTI DI VALUTAZIONE

## Valore limite

Valore numerico relativo a concentrazioni o esposizioni per determinati parametri che non deve essere superato in una data situazione spazio temporale

## Valore guida

Limite per alcuni parametri che introduce l'obiettivo a cui tendere.

## Specificazione

Fase tecnica preliminare in cui si orientano decisioni operative sulla base delle principali categorie d'impatti attesi.

# STUDIO DELL'AMBIENTE

## Modello

Rappresentazione sintetica di una data realtà o rappresentazione schematica in modo da esplicitare situazioni reali

## Componente Ambientale

Elemento o Categorie di elementi che costituiscono l'ambiente risultando fisicamente delimitabili

# STUDIO DELL'AMBIENTE

## Variabile ambientale

Elemento che caratterizza lo stato e la dinamica delle componenti ambientali che varia nello spazio e nel tempo

## Indicatore Ambientale

Variabile ambientale capace di rappresentare situazioni ambientali non direttamente misurabili attraverso unità di misura fisiche

# STUDIO DELL'AMBIENTE

## Parametro Ambientale

Grandezza convenzionale che misura il valore assunto da una data variabile ambientale (Ossigeno disciolto, traffico orario)

## Fattore Ambientale

Componente ambientale che interagisce con altre condizionandone lo stato o l'evoluzione (lo stato chimico fisico dell'acqua)

# STUDIO DELL'AMBIENTE

## Processo ambientale

Trasformazione di una data realtà ambientale, attraverso fasi intermedie più o meno riconoscibili determinate da una serie di fattori interni o esterni

## Sistema Ambientale Complesso

Ambiente reale risultante dalla interazione di più fattori ambientali sia naturali che antropici

# GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Una possibile soluzione è quella di impiegare i mezzi e le informazioni disponibili (spesso maggiori di quanto ci si attenda) al meglio,

per individuare i punti critici del progetto in valutazione e su questi effettuare una serie di approfondimenti che porteranno ad accettare il progetto richiedendo

**modifiche del progetto, ponendo prescrizioni operative e pianificando i controlli futuri.**

# GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

L'analisi per punti critici si rifà alla fase di scoping

degli studi d'impatto,

ovvero ad una indagine preliminare volta a definire a grandi linee lo studio attraverso: l'individuazione degli ambiti di ricerca,

le priorità tra le variabili da sottoporre ad indagine i criteri di valutazione da adottare.

# GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

- La scheda preliminare di valutazione del SIA
  - Il sopralluogo
    - Il monitoraggio ad hoc (eventuale)
- La raccolta dei dati e la loro organizzazione

# LE PROCEDURE AMBIENTALI IN ITALIA

L'art. 6 della L. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che ha dettato la disciplina in materia, è stato abrogato espressamente dall'art. 36 del Codice ambiente (**D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**).

Il Codice aveva risistemato in maniera organica la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), integrandola con i procedimenti a monte (quale la VAS – Valutazione Ambientale Strategica) e dedicato tutta la sua parte II a dare attuazione alla normativa comunitaria in materia. Tale parte è stata poi sostituita prima dal **D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4**, allo scopo di riordinare la disciplina e di porre rimedio alle procedure di infrazione comunitarie attivate contro l'Italia e, quindi, dal **D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128**, che ha trasposto al suo interno la disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed ha introdotto disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA e VAS, semplificandone altresì l'iter di approvazione.

In ultimo il **D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46** ha introdotto ulteriori modifiche alla Parte II, in particolare in materia di AIA, al fine di dare attuazione alla dir. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, mentre il **D. L. 91/2014**, convertito e modificato in **L. 116/2014**, contiene modifiche in materia di VIA finalizzate al corretto recepimento della dir. 2011/92/CE.

# LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

## A) definizione, oggetto, finalità e competenza

Secondo la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. *b*) del Codice Ambiente, per valutazione ambientale dei progetti ovvero **valutazione di impatto ambientale** si intende *il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto*

La finalità generale della VIA (come della VAS – Valutazione Ambientale Strategica) è quella di assicurare che l'attività antropica sia *compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile*, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

# LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La VIA ha la particolare finalità di *proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:*

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali e il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

# LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'art. 6 (da ultimo modif. dall'art. 2 della L. 28 dicembre 2015, n. 221), stabilisce che la valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale indicando, altresì, gli ulteriori progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale individuati negli Allegati II e III (*raffinerie di petrolio greggio, installazioni di centrali termiche, impianti termici per la produzione di energia elettrica, impianti industriali per la produzione di carta etc.*) e quelli che, invece, sono esclusi, in tutto o in parte dal campo di applicazione del decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la VIA

# LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La competenza specifica alla valutazione spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*In sede regionale* (per i progetti di cui agli allegati III e IV al decreto) l'autorità competente è la Pubblica amministrazione, con compiti di tutela protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome

# LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

## b) La procedura

Il procedimento di VIA si articola, ai sensi del titolo III della parte II del Codice dell'ambiente (artt. 19-29), in più fasi che possono così riassumersi:

- **verifica di assoggettabilità** (cd. *screening*): trattasi della verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti *possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente* e devono essere sottoposti alla fase di VIA
- **studio di impatto ambientale**: trattasi di un elaborato che deve essere predisposto a cura e spese del proponente, secondo le indicazioni di cui all'Allegato VII del decreto. La definizione dei contenuti di tale documento può avvenire attraverso la preventiva fase di consultazione (cd. *scoping*) del proponente con l'Autorità competente (art. 21). Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una *sintesi non tecnica* delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso (art. 22)

- **presentazione dell'istanza:** è effettuata da parte del proponente l'opera o l'intervento all'Autorità competente (art. 23). Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica, nonché l'elenco delle intese, licenze, autorizzazioni o altri provvedimenti già acquisiti o da acquisire
- **consultazione:** è la fase istruttoria (prevista dall'art. 24, da ultimo modificata dal **D. L. 91/2014**, conv. con modificazioni in **L. 116/2014**) caratterizzata da ampie misure di pubblicità e di partecipazione
- **valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione** (art. 25): è la fase istruttoria caratterizzata da una verifica tecnica nella quale si acquisisce e valuta la documentazione presentata. È prevista la facoltà per le amministrazioni pubbliche interessate di stipulare accordi con l'Autorità competente per semplificare la procedura
- **decisione** (art. 26): è la fase conclusiva del procedimento che prevede l'adozione di un **provvedimento espresso e motivato** da rendersi **nei 150 giorni** successivi alla presentazione dell'istanza, salvo sospensioni o interruzioni per integrazioni

- **pubblicazione, monitoraggio, controllo e sanzioni:** trattasi della fase integrativa dell'efficacia che prevede la pubblicazione, per estratto, del provvedimento di VIA a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione per consentire eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati, nonchè la pubblicazione, per intero, sul sito web dell'Autorità competente (art. 27).

## CHE COS'È LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (VIS)?

L'art. 9, comma 1 della **L. 28 dicembre 2015, n. 221** introduce nel Codice ambiente la *valutazione di impatto sanitario*, cd. *VIS*, che secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità consiste in *«una combinazione di procedure, metodi e strumenti attraverso i quali è possibile valutare i potenziali effetti sulla salute della popolazione di una politica, di un piano o programma e la distribuzione di tali effetti tra la popolazione»*.

# LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

## A) definizione, ambito di applicazione, finalità e competenze

Nell'attuale versione del Codice dell'ambiente si intende per valutazione ambientale di piani o programmi ovvero per **valutazione ambientale strategica** *il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio* (art. 5), la cui **finalità** è quella di *garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile* (art. 4).

# LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'art. 6 individua, con ampiezza, i **piani ed i programmi oggetto della VAS** che, in base allo stesso criterio adottato per la VIA, *sono quelli che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale*. In particolare la VAS viene effettuata per i piani ed i programmi elencati nel successivo comma 2 (*nei settori agricolo, forestale, della pesca, industriale, della gestione dei rifiuti e delle acque etc.*).

L'art. 7 stabilisce la **competenza**, al pari dei progetti sottoposti a VIA nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a livello statale e della Pubblica amministrazione appositamente individuata, in sede regionale.

## b) Procedimento

Le varie fasi della procedura di VAS sono elencate nell'art. 11 e sviluppate nei successivi articoli da 12 a 18. Esse consistono:

a) nello svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ovvero di una verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o le loro modifiche, possano avere *effetti significativi sull'ambiente* e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Codice

b) nell'elaborazione del rapporto ambientale che spetta al proponente o all'Autorità procedente, a seguito di consultazioni tra questi ultimi e l'Autorità competente nonché gli altri soggetti competenti in materia ambientale. Esso costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione

c) nello svolgimento di consultazioni con il pubblico a seguito di idonee forme di pubblicità a cura dell'Autorità procedente ovvero della pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione o Provincia autonoma, contenente il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'Autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione di tale documentazione etc.

d) nella valutazione del rapporto ambientale a cura dell'Autorità competente che esprime il proprio *parere motivato* entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'art. 14.

e) nella decisione finale, da parte dell'organo competente sulla base del piano o programma, del rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, che viene pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con l'indicazione del luogo ove è possibile prendere visione del piano o programma adottato e della relativa documentazione istruttoria

f) nell'attività di monitoraggio, effettuata dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente, delle cui modalità di svolgimento e delle eventuali misure correttive viene data adeguata informazione (art. 18).

# QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA VIA E VAS?

La VAS pone rimedio a quello che è il maggior limite della VIA: il riferimento, cioè, a progetti di opere specifiche e non ad un quadro di scala vasta.

La valutazione degli effetti ambientali non costituisce più un limite rispetto all'attuazione di determinate opere (delle quali è già stata irrevocabilmente decisa la localizzazione) e diviene, invece, un passaggio ordinario nell'ambito delle decisioni di localizzazione che si collocano a monte nelle singole realizzazione infrastrutturali.

# LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)

<https://www.minambiente.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca>

# L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

## A) definizione, finalità e oggetto

Il **D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** ha introdotto, all'interno del Codice ambiente, la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA),

In particolare, nel Titolo I della Parte II, all'art. 5, comma 1, lett. *o-bis*), sostituita dall'art. 2 si rinviene la definizione di **autorizzazione integrata ambientale** che è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lett. c).

## C) Procedimento di rilascio dell'AIA

ai sensi dell'art. 29bis, l'AIA è rilasciata tenendo conto di tutta una serie di criteri indicati nell'All. XI alla Parte II del Codice e sulla base delle *migliori tecniche disponibili* (**BAT** – Best Available Techniques) *adottate a livello europeo*.

## D) L'integrazione dell'AIA nei procedimenti di VIA

l'art. 10 (da ultimo modif. dal **D.Lgs. 46/2014**), sulle norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti, prevede che per i progetti soggetti a **VIA statale**, il provvedimento di VIA fa luogo dell'AIA qualora tali progetti rientrano nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte II del decreto

# L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

il **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**, conv. con modif. in **L. 4 aprile 2012, n. 35** (cd. *decreto semplificazioni*), al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le *piccole e medie imprese e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di ALA*, ha previsto (art. 23) che con apposito regolamento venisse disciplinata una specifica autorizzazione unica ambientale e venisse disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle suddette imprese ed impianti.

Il regolamento in questione è stato emanato con **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59**.